

CONVENZIONE LOCALE DI TIPO D
(“Convenzione PAF”)
TRA

Trattatore, P.I. n. con sede legale in ... e stabilimento in ..., giusta delega dei comuni elencati nell'Allegato 1, (di seguito “**CONVENZIONATO**”), qui rappresentata da ... in qualità di Legale Rappresentante;

- da una parte -

e

Consorzio Recupero Vetro CoReVe (di seguito “**CONVENZIONANTE**”), P.I. n. 05648781002, con sede legale e sede operativa in Milano, P.zza G. dalle Bande Nere n. 9, qui rappresentato dal Presidente Gianni Scotti;

e

Azienda Vetraria con sede in ..., Via ..., P.I. n. ..., (di seguito l’“**Azienda Vetraria**”), qui rappresentata da ... in qualità di Legale Rappresentante

- dall'altra parte -

(il CONVENZIONATO, il CONVENZIONANTE e l'AZIENDA VETRARIA, di seguito singolarmente la “**Parte**” e collettivamente le “**Parti**”)

PREMESSO

- 1) -il Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito, “**CONAI**”) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno sottoscritto l'Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1 gennaio 2020 -31 dicembre 2024, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- 2) -in data 1 settembre 2020 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “**Allegato Tecnico**”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COREVE relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro (di seguito, “**Rifiuti di Imballaggio**”) per il periodo 01.09.2020 - 31.12.2024, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (Allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;;
- 3) che il CONVENZIONANTE ha il compito di razionalizzare, organizzare, garantire e promuovere la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei Rifiuti di Imballaggio e, in questo ambito, garantisce il ritiro, su indicazione del CONAI, dei Rifiuti di Imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- 4) che il CONVENZIONATO è stato delegato dai comuni elencati nell'Allegato n. 1, direttamente o mediante subdelega, a sottoscrivere la Convenzione PAF ai sensi dell'Accordo Quadro in forza delle deleghe acquisite agli atti da CoReVe;
- 5) che il CONVENZIONATO ha la titolarità di un impianto di trattamento (di seguito, “**Impianto di Trattamento**”) sito in ... per la trasformazione dei Rifiuti di Imballaggio in rottame di vetro

c.d. "pronto al forno", denominato dalla legislazione vigente Materia Prima Seconda (di seguito, "**MPS**");

- 6) che la trasformazione dei Rifiuti di Imballaggio in MPS - indispensabile per garantire uno sbocco certo e positivo alla raccolta differenziata - rappresenta un'attività economica funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riciclo stabiliti dalla legge;
- 7) che il CONVENZIONATO ha, in piena autonomia e nel rispetto delle proprie procedure contrattuali, individuato in ... [**Azienda Vetraria**] l'impresa vetraria riciclatrice interessata all'avvio al riciclo della MPS;
- 8) che il CONVENZIONATO e l'AZIENDA VETRARIA, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno richiesto al CONVENZIONANTE, ai sensi dell'**Accordo Quadro**, di sottoscrivere la presente Convenzione PAF;
- 9) che le Parti concordano, preventivamente e convenzionalmente, che si considerano rientranti nella fascia qualitativa B di cui all'**Allegato Tecnico** tutti i Rifiuti di Imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata svolta negli ambiti territoriali ove operano i soggetti per i quali il CONVENZIONATO è delegato alla sottoscrizione della Convenzione PAF e riportati nell'**Allegato n. 1**

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

Art. 1) Premesse

Le premesse e gli Allegati qui di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione PAF:

Allegato n. 1 Elenco dei Comuni / Consorzi di Comuni deleganti

Allegato n. 2 Quantitativo annuo complessivo stimato sulla base dei risultati di raccolta dell'anno precedente

Allegato n. 3 Caratteristiche MPS

Allegato n. 4 Capitolato di accettazione definito tra il CONVENZIONATO e l'AZIENDA VETRARIA

Art. 2) Oggetto della Convenzione PAF

2.1 Obbligazioni del CONVENZIONATO

Con la presente Convenzione PAF, il CONVENZIONATO si impegna a:

- i) mettere a disposizione dell'AZIENDA VETRARIA la MPS derivante dal trattamento di Rifiuti di Imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata svolta negli ambiti territoriali per i quali il CONVENZIONATO è delegato alla sottoscrizione della presente Convenzione PAF ("**Raccolta Differenziata**"). Il quantitativo della **Raccolta Differenziata** del primo anno sarà stimato sulla base dei risultati ottenuti l'anno precedente a quello dell'avvio della CONVENZIONE PAF (dati della dichiarazione MUD riportati nell' **Allegato n. 2**). Per gli anni successivi, il CONVENZIONATO dovrà inviare annualmente, non appena disponibili, al CONVENZIONANTE ed alla AZIENDA VETRARIA i dati consuntivi della Raccolta Differenziata relativi all'anno precedente. Sono fatte salve eventuali variazioni derivanti dall'andamento della Raccolta Differenziata rientranti nella soglia di tolleranza che le Parti fissano convenzionalmente nell'incremento del 10% del quantitativo indicato nell' **Allegato n. 2** e comunque fino ad un massimo di 1.000 (mille) tonnellate. Oltre la soglia di tolleranza

L'AZIENDA VETRARIA si riserva di cedere in tutto o in parte la Convenzione PAF ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 8.

- ii) consegnare all'Azienda Vetraria la MPS con cadenze temporali preventivamente concordate e tali da garantire - salvi i casi di oggettivo e motivato impedimento - la regolarità e continuità delle consegne della MPS derivante dalla Raccolta Differenziata;
- iii) comunicare mensilmente al CONVENZIONANTE ed all'AZIENDA VETRARIA i dati, suddivisi per bacino, relativi alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti di Imballaggio in vetro svolta negli ambiti territoriali in relazione ai quali è sottoscritta la presente convenzione PAF. L'invio dei suddetti dati è da effettuarsi mediante il sito web www.coreveconvenzioni.it entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale comunicazione ha lo scopo di consentire al CONVENZIONANTE, per le finalità e gli obblighi stabiliti dall'art. 223 del D.Lgs. 152/06, la verifica della congruità dei dati di Raccolta Differenziata con i quantitativi di MPS trattati dal CONVENZIONATO.

Resta inteso che:

- Il CONVENZIONANTE possiede la facoltà di verificare che le quantità trattate siano congrue rispetto a quelle risultanti dalla Raccolta Differenziata in relazione alle quantità stimate di raccolta indicate nell' Allegato n.2
- Le quantità di vetro MPS consegnate all'AZIENDA VETRARIA devono essere inferiori a quelle di vetro Grezzo ricevute dal CONVENZIONATO.

2.2 Congruità dei dati

Laddove il CONVENZIONANTE o l'AZIENDA VETRARIA riscontrassero l'incongruità dei dati trasmessi dal CONVENZIONATO ai sensi del precedente art. 2.1. rispetto alle quantità di MPS consegnate all'AZIENDA VETRARIA, il CONVENZIONATO, su espressa richiesta del CONVENZIONANTE, dovrà fornire per iscritto ed entro un termine non superiore a dieci giorni le motivazioni di tale incongruità.

L'omessa o insufficiente motivazione da parte del CONVENZIONATO dell'incongruità, rilevata dal CONVENZIONANTE, comporterà che il Corrispettivo di cui al successivo art. 4 venga calcolato non tenendo in considerazione le quantità di MPS eventualmente eccedenti rispetto alle quantità ritenute congrue dal CONVENZIONANTE in base ai dati di Raccolta Differenziata.

2.3 Obbligazioni dell'AZIENDA VETRARIA

Con la presente Convenzione PAF, l'AZIENDA VETRARIA si obbliga a:

- i) ritirare la MPS messa a disposizione dal Convenzionato con cadenze temporali preventivamente concordate e tali da garantire - salvi i casi di oggettivo e motivato impedimento - la regolarità e continuità dei ritiri, evitando una eccessiva saturazione della capacità di stoccaggio del CONVENZIONATO;
- ii) corrispondere al CONVENZIONATO il corrispettivo previsto al successivo art. 4, nei termini, con le modalità e nei limiti ivi indicati;
- iii) comunicare mensilmente al CONVENZIONANTE i dati relativi ai quantitativi di MPS avviati al riciclo.

2.4 Trasferimento della MPS

Le Parti stabiliscono che la piena ed esclusiva titolarità e disponibilità della MPS oggetto della presente Convenzione PAF si trasferirà in capo all'AZIENDA VETRARIA – volta per volta e con riferimento ai singoli carichi di MPS – a partire dal momento dell'accettazione da parte dell'AZIENDA VETRARIA della MPS consegnata dal CONVENZIONATO presso lo stabilimento dell'AZIENDA VETRARIA sito in

Art. 3) Caratteristiche della MPS

La MPS, ottenuta dalla trasformazione dei Rifiuti di Imballaggio, dovrà possedere le caratteristiche indicate nell'**Allegato n. 3**.

Art. 4) Corrispettivo e modalità di fatturazione

L'AZIENDA VETRARIA si obbliga a corrispondere al CONVENZIONATO un importo onnicomprensivo preventivamente e convenzionalmente stabilito, quale corrispettivo (di seguito, "**Corrispettivo**") per:

(a) la messa a disposizione dei Rifiuti di Imballaggio provenienti dalla Raccolta Differenziata svolta negli ambiti territoriali per i quali il CONVENZIONATO è delegato alla sottoscrizione della presente Convenzione PAF aventi le caratteristiche qualitative previste per i Rifiuti di Imballaggio di fascia qualitativa B di cui all'Allegato Tecnico;

(b) il trasporto presso l'Impianto di Trattamento dei Rifiuti di Imballaggio di cui al punto 5 delle premesse, calcolato sulla base della distanza tra il suddetto Impianto di Trattamento e il deposito temporaneo/piattaforma di stoccaggio, oppure, in assenza di questi ultimi, sulla base della distanza tra il Comune con il numero di abitanti più elevato e l'Impianto di Trattamento; restando inteso che dette distanze saranno calcolate mediante il percorso suggerito dal sito www.viamichelin.it;

(c) le operazioni di recupero necessarie per trasformare i Rifiuti di Imballaggio in MPS secondo il capitolato di accettazione concordato tra le Parti, comprensivo delle specifiche indicate nell'**Allegato n. 3**;

(d) le attività di recupero e/o smaltimento degli scarti che si originano dalle operazioni di recupero;

(e) il trasporto della MPS presso lo stabilimento concordato con l'AZIENDA VETRARIA.

Le Parti convengono che il Corrispettivo che l'AZIENDA VETRARIA corrisponderà al CONVENZIONATO - volta per volta e con riferimento ai singoli carichi della MPS – è pari ad Euro per ogni tonnellata di MPS ricevuta e accettata.

Resta inteso tra le Parti che l'obbligo di pagamento del Corrispettivo da parte dell'AZIENDA VETRARIA è sospensivamente condizionato all'esito positivo del controllo per accettazione effettuato dalla stessa AZIENDA VETRARIA sulla MPS consegnata dal CONVENZIONATO.

Le Parti convengono sin da ora che, qualora l'esito di tale controllo dovesse essere negativo, la MPS non sarà accettata. In questo caso il CONVENZIONATO si impegna a sottoporre, a propria cura e spese, la MPS ai necessari trattamenti fino a quando non diventi conforme al capitolato di accettazione definito tra il CONVENZIONATO e l'AZIENDA VETRARIA e riportato nell'**Allegato n. 4**.

Le parti convengono che (i) il Corrispettivo verrà corrisposto dall' AZIENDA VETRARIA non oltre 90 giorni dal ricevimento da parte della stessa di ciascuna fattura; e che (ii) tra il CONVENZIONANTE e l'AZIENDA VETRARIA non sussiste il rapporto di solidarietà di cui all'art. 1292 c.c..

Art. 5) Mancata rinuncia ai diritti

L'eventuale tolleranza, anche se protratta, di una delle Parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni in forza della presente Convenzione PAF non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dalla Convenzione PAF.

Art. 6) Durata – Accordi precedenti

La presente Convenzione PAF costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi accordo verbale o scritto eventualmente e precedentemente intervenuto tra le Parti nonché qualsivoglia rapporto di fatto eventualmente esistente tra le Parti.

La presente Convenzione PAF avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al ... e potrà essere rinnovata alla scadenza soltanto con un nuovo accordo scritto tra le Parti.

Le Parti convengono che la presente Convenzione PAF produrrà effetti, ex. art. 1353 c.c., fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive: (i) il venir meno per qualsiasi ragione, anche non imputabile al CONVENZIONATO, della validità e/o efficacia della delega conferita al CONVENZIONATO; o (ii) il venir meno, in capo al CONVENZIONATO, della disponibilità dell'Impianto di Trattamento.

Art. 7) Recesso

Le Parti convengono che è facoltà di ciascuna Parte recedere dalla presente Convenzione PAF con preavviso scritto da inviarsi alle altre Parti mediante PEC almeno 90 giorni prima.

La facoltà di recesso è esercitabile a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione.

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del CONVENZIONANTE la presente Convenzione PAF perderà di efficacia, fermo restando la facoltà per il CONVENZIONATO di chiedere al CONVENZIONANTE di sottoscrivere una convenzione di tipo Grezzo.

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'AZIENDA VETRARIA o del CONVENZIONATO, quest'ultimo avrà facoltà di individuare una nuova impresa vetraria in sostituzione dell'AZIENDA VETRARIA receduta. La Convenzione PAF sottoscritta con la nuova azienda vetraria terminerà alla scadenza stabilita nella Convenzione PAF da cui si è receduto. Resta fermo il diritto del CONVENZIONATO di sottoscrivere una nuova convenzione con il CONVENZIONANTE relativa al materiale grezzo. Tale Convenzione avrà efficacia a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione.

Art. 8) Cessione della Convenzione

L'AZIENDA VETRARIA, previo consenso del CONVENZIONATO, ha facoltà di cedere la presente CONVENZIONE PAF ad un'altra AZIENDA VETRARIA ("Cessionaria") in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione PAF.

Il CoReVe si riserva la facoltà di verificare, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'AZIENDA VETRARIA, la sussistenza di tali requisiti. Ove nulla osti da parte del CoReVe, la cessione avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'AZIENDA VETRARIA cedente.

Art. 9) Controversie

Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente Convenzione PAF sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal CONVENZIONATO, un altro nominato dal CONVENZIONANTE e dall'AZIENDA VETRERIA ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità.

Milano, ...

Presidente di CoReVe

...

Legale Rappresentante di ...

...

Legale Rappresentante di ...

Convenzionato:

Azienda Vetraria:

Bacino: xx/ xx

Piattaforma:

Delegante:

Comune:

Convenzionato: ...

Azienda Vetraria: ...

Bacino	Piattaforma	Distanza (Km)	Quantità 2020 (t.)
...

**Rottame di vetro sodico-calcico trattato pronto al forno misto –
massime concentrazioni di impurità**

Misto		Limite ammesso		
Ceramica e porcellana		gr/ton	<	100
Pietre		gr/ton	<	100
Metalli magnetici		gr/ton	<	20
Metalli amagnetici		gr/ton	<	100
Materiali organici		gr/ton	<	1.000
Umidità		%	<	3
frazione sottovaglio (<3 mm)		gr/ton	<	50.000
Altri vetri di cui	1.1. vetri tecnici	gr/ton	<	5.000
	1.2 vetro decorato	gr/ton		

